

Allegato b2)

ALLEGATO

PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA

1. Ai fini della certificazione di affidabilità economico-finanziaria l'istituto bancario osserva le seguenti disposizioni.
2. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi del presente decreto, l'istituto bancario deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali, per ciascuno degli ultimi due bilanci approvati, ai seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo dell'investimento complessivo:

$$CN > CI / 2$$

CN = capitale netto. Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CI = costo dell'investimento complessivo

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

$$OF/F < 5\%$$

OF = oneri finanziari netti annui. Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis – D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi). Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

3. Ove il soggetto, nel corso del medesimo ciclo di programmazione, abbia presentato domande su altre misure, la certificazione della rispondenza dei dati di bilancio ai parametri di cui al precedente punto 2 deve effettuarsi considerandosi per CI la somma dei costi dell'investimento complessivo delle singole domande sin lì presentate.

4. Qualora all'atto della presentazione della domanda di agevolazione i dati ufficiali dell'ultimo bilancio siano modificati in virtù dell'approvazione di specifiche operazioni (es.: aumento di capitale), la certificazione della rispondenza dei dati stessi ai parametri di cui alle disposizioni precedenti potrà tenerne conto.

5. Per le imprese non tenute al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, il bilancio cui fare riferimento è lo Schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE relativo ad ognuno degli ultimi due esercizi chiusi al 31/12 degli anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

6. Il parametro di onerosità della posizione finanziaria deve anche essere soddisfatto all'atto di ogni erogazione; in caso negativo l'erogazione può essere effettuata previa acquisizione di idonea garanzia.

7. Ai fini delle certificazioni di cui ai punti precedenti il proponente utilizza gli schemi ufficiali predisposti dal MATTM, pubblicati unitamente al presente decreto e del quale non costituiscono parte integrante.